

**ACCORDO TRA ENTI**  
**EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241**

**TRA**

COMUNE DI MONTEVARCHI

E

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA

E

COMUNE \_\_\_\_\_

Di seguito per brevità definite anche “le Parti” o “la Parte”

VISTI

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

La Direttiva UE RED II “Renewable Energy Directive 2018/2001”;

Il Decreto Legislativo 8 Novembre 2021 n. 199;

L’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PREMESSO CHE

- Il Comune di Montevarchi ha sottoscritto in data 27 gennaio 2023 con la Società “Energy Montevarchi S.r.l.” in qualità di Società di progetto, il contratto di affidamento in concessione per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell’articolo 164 e seguenti, dell’articolo 180 e dell’articolo 185, comma 15 e seguenti del Decreto legislativo del 18 aprile 2018, n. 50 e successive modificazioni (Rep. n. 776/2023).
- Il Comune di Montevarchi e la Società Energy Montevarchi S.r.l. con Atto costitutivo a Rogito Notaio Carlo Saggio Repertorio n. 8939 - Raccolta n. 4760, hanno costituito una Comunità Energetica Rinnovabile nella forma giuridica della Fondazione di partecipazione denominata Fondazione di Partecipazione CER Italia (di seguito per

brevità anche “Fondazione CER Italia”), con l’obiettivo principale di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa prodotta dagli impianti di produzione FER detenuti dalla Società, promuovendo altresì l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti.

- Lo Statuto della Fondazione CER Italia prevede, tra le altre discipline, l’adesione alla comunità energetica di tutte le Amministrazioni comunali, ai sensi del comma 1 lett. b) dell’art. 31 del D. Lgs. 199/2021, che condividono le finalità della fondazione, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai Partecipanti, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei partecipanti alla fondazione stessa.
- Lo Statuto della Fondazione CER Italia prevede altresì, all’art. 23bis, che tutti gli Enti Locali che assumono la qualifica di Partecipanti partecipino all’Assemblea dei Fondatori alla quale viene demandata la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo e la nomina di alcuni componenti. L’Assemblea dei Fondatori delibera utilizzando il metodo del voto ponderato in misura proporzionale al numero di abitanti.
- Lo Statuto della Fondazione CER Italia prevede, all’art. 21bis, la costituzione di specifici Consigli d’Ambito disciplinando le modalità di costituzione, i poteri, la nomina e le modalità di funzionamento degli stessi. Il medesimo articolo prevede che la maggioranza dei membri di ciascun Consiglio d’Ambito sia nominata dai Comuni compresi nel perimetro dell’Ambito territoriale di riferimento.
- Il Comune di \_\_\_\_\_ ha avviato diverse interlocuzioni con la Fondazione di CER Italia ed il Comune di Montevarchi mostratosi interessato ad aderire alla Fondazione stessa con l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economico sociali alla propria comunità.
- A tal fine il Comune di \_\_\_\_\_ intende conferire alla Fondazione CER Italia mandato per la valorizzazione dell’energia condivisa dai punti di connessione nella disponibilità dell’Amministrazione comunale per promuovere e sostenere la produzione di energia elettrica e favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e vicino

ai cittadini, valorizzando il sistema di produzione elettrica e conseguentemente gli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

#### CONSIDERATO CHE

- L'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.
- Le Parti, ai fini della regolamentazione dei reciproci rapporti, intendono far riferimento agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni previsti dall'art. 15 della Legge 241/1990, norma che presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico.
- Le Parti hanno interpretato il requisito della cooperazione alla luce del "principio di effettività" della collaborazione tra due enti pubblici che abbraccia, sia il momento che precede la formazione dell'accordo, sia quello della sua esecuzione.
- Nell'ambito del presente Accordo è interesse del Comune di \_\_\_\_\_ farsi parte attiva per costruire un ambito territoriale in grado di creare valore e sviluppo economico, ambientale e sociale, con vantaggi per il cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale garantire un accesso più attivo, equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica. A tal fine il Comune intende aderire alla Fondazione CER Italia, Fondazione di Partecipazione senza scopo di lucro con personalità giuridica, conferendo mandato per la valorizzazione dell'energia condivisa dai punti di connessione nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per promuovere e sostenere la produzione di energia elettrica e favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e vicino ai cittadini, valorizzando il sistema di produzione elettrica e conseguentemente gli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
- È interesse del Comune di Montevarchi, della Fondazione CER Italia e del Comune interessato, costituire un Comitato d'Ambito ai sensi dell'art. 21 bis dello Statuto della Fondazione CER Italia, denominato "CER \_\_\_\_\_", i cui membri saranno designati secondo le modalità previste nello Statuto medesimo.

- Il Comune di Montevarchi, la Fondazione CER Italia ed il Comune interessato condividono sin d'ora che, al verificarsi della condizione della costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile partecipata dal Comune interessato, su esplicita richiesta del Comune stesso, le configurazioni sottese all'ambito CER \_\_\_\_ saranno trasferite sotto la responsabilità della nuova Comunità Energetica nel rispetto delle modalità disciplinate dalla normativa vigente.
- L'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/1990.
- Nell'ambito del presente Accordo le Parti assumeranno integralmente a proprio carico ognuna per la propria parte, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni in esso previsti.

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Valore delle premesse**

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2 – Finalità**

1. Nell'ambito degli obiettivi generali citati in premessa, con il presente Accordo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato all'adesione del Comune di \_\_\_\_\_ alla Fondazione di Partecipazione CER Italia con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economico sociali alla propria comunità promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la successiva condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione.

2. Il Comune \_\_\_\_\_ perseguirà tale finalità attraverso l'adesione alla Fondazione CER Italia, il conferimento alla medesima Fondazione del mandato per la valorizzazione dell'energia sottesa ai propri punti di connessione alla rete elettrica e la partecipazione al Consiglio d'Ambito "CER \_\_\_\_\_".

**Art. 3 – Promozione della comunità energetica nell'ambito territoriale**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la promozione delle finalità ambientali, sociali ed economiche all'interno dell'ambito territoriale "CER \_\_\_\_" prevederà l'insieme di tutte le

attività di promozione e gestione che saranno integralmente poste a carico della Fondazione CER Italia coerentemente con le proprie finali statutarie.

2. Il Comune di \_\_\_\_\_ si impegna a coordinare e supportare le azioni di sviluppo promosse dalla Fondazione CER Italia fornendo, ove necessario, gli indirizzi ed il supporto necessario.

3. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto, che gli indirizzi strategici per la promozione e gestione delle configurazioni comprese all'interno dell'ambito "CER \_\_\_\_" saranno adottate in seno al Consiglio d'Ambito "CER \_\_\_\_\_".

4. Le Parti intendono altresì disciplinare le attività conseguenti alla eventuale costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile partecipata dal Comune di \_\_\_\_\_, prevedendo che, su esplicita richiesta del Comune stesso, le configurazioni sottese all'ambito CER \_\_\_\_ saranno trasferite sotto la responsabilità della nuova Comunità Energetica nel rispetto delle modalità disciplinate dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 – Decorrenza e durata**

1. Il presente Accordo produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione e sino a anni 20 a decorrere dalla data di sottoscrizione, ovvero al verificarsi anticipato delle condizioni di cui al precedente articolo 3, comma 4 ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'Organo competente.

2. Al termine del presente Accordo le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

#### **Art. 5 - Recesso**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo.

2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante Posta Elettronica Certificata ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

#### **Art. 6 – Risorse finanziarie**

1. Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo.

#### **Art. 7 – Riservatezza – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

2. Le Parti convengono che, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, si osserverà il Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e la normativa prevista in materia.

3. Per il Comune di Montevarchi il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile \_\_\_\_\_.

4. Per il Comune di \_\_\_\_\_ il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile \_\_\_\_\_.

5. Per la Fondazione di Partecipazione CER Italia il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile \_\_\_\_\_.

#### **Art. 8 – Revisioni e integrazioni**

1. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di tutte le Parti del suddetto atto aggiuntivo.

2. Il presente Accordo non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e rimarrà valido continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

#### **Art. 9 – Controversie**

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con massimo spirito di collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto.

2. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di \_\_\_\_\_.

#### **Art. 10 – Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto, da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. ed inviate per posta ai seguenti indirizzi:

Comune di Montevarchi

Comune di \_\_\_\_\_

Fondazione di Partecipazione CER Italia \_\_\_\_\_

#### **Art. 11 – Registrazione**

1. Il presente Accordo firmato digitalmente in unico originale ex art. 24, comma 1 e 2 CAD d. lgs 82/2005 sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

**Art. 12 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto